



Sentenza n. 29/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Gianpiero D'Alia Presidente

Carlo Efisio Marrè Brunenghi Primo referendario relatore

Sabrina Facciorusso Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **23731** del registro di

Segreteria, promosso

da

Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione

giurisdizionale per la Calabria, sedente in Via Buccarelli 28

Catanzaro, PEC: calabria.procura@corteconticert.it

- **Attore** -

nei confronti di

DAMIANA MILICCHIO (MLCDMN56E52H981M), nata San

Marco Argentano (CS) il 12/05/1956 e domiciliato in Contrada

Cimino n. 53 quale erede del titolare dell'azienda agricola di

NUDI Roberto (NDURRT52A05H981S, nato San. Marco Argen-

tano – CS - il 05/01/1952 e deceduto il 28/07/2022), domici-

liata ai sensi dell'art. 6, comma 4 del c.g.c. all'indirizzo PEC con-

tenuto nell'indice nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica

Certificata di imprese e professionisti: *roberto.nudi@pec.agri-tel.it*, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Conforti del Foro di Cosenza, con studio in Roggiano Gravina al Viale degli Oleandri 27, giusta procura in calce alla memoria di costituzione;

-convenuta-

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Data per letta nella pubblica udienza del 14.02.2024 la relazione del Relatore, Primo referendario Carlo Efisio Marrè Brunenghi, udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Maria Gabriella Dodaro, che concludeva come da verbale in atti; nessuno comparso per il convenuto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione depositato in data 21.09.2023

ritualmente notificato insieme col pedissequo decreto di fissazione dell'udienza odierna, la Procura regionale ha convenuto in giudizio la sig.ra **MILICCHIO DAMIANA** quale erede di **NUDI Roberto**, rappresentando quanto segue:

a) In data 30.01.2019 Arcea aveva segnalato alla Procura regionale presso l'intestata Sezione giurisdizionale della Corte dei conti una notizia di danno erariale concernente l'indebita percezione di contributi comunitari da parte della ditta individuale **NUDI Roberto**, cui aveva fatto seguito la **revoca del contributo** (decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 6286 del

14.06.2017) concesso alla predetta ditta con DDG n. 3429 del 06.03.2013 -, con restituzione dell'importo **di euro 70.587,50** relativo all'erogazione dell'anticipazione, in accoglimento della domanda di aiuto n. 84750444949 per la concessione di un complessivo pari a euro 141.175,00 per la misura 311 – Azione 1, annualità 2010;

b) Nelle more della procedura, veniva presentata ulteriore domanda di pagamento n. 44750292482 del 11.11.2014 con richiesta di integrazione istruttoria (nota prot. n. 362041 del 17.11.2014) da parte del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria (DARA) che, contestualmente, comunicava alla ditta istante l'avvio della procedura di revoca anzidetta e di decadenza totale della domanda di aiuto n. 84750444949 in quanto *“il beneficiario non ha ottemperato a quanto comunicato con nostra nota prot. 362041 del 17.11.2014 relativamente alla definizione dell'iter istruttorio della domanda di pagamento del 1° SAL”* e rappresentando che *“il termine fissato per l'ultimazione degli interventi finanziati è scaduto in data 31.03.2015”*. Riscontrata la comunicazione, seguiva la richiesta di revoca della domanda di pagamento n. 44750292482 da parte del beneficiario stesso e la revoca era immediatamente disposta dall'amministrazione regionale e comunicata all'ARCEA con nota prot. n. 034613 del 16.11.2015;

c) Nelle more, il beneficiario presentava la domanda di pagamento n. 54750515774 allegando alla stessa 12 giustificativi

di spesa, sennonché anche quest'ulteriore domanda risultava del tutto priva del necessario corredo documentale, sicché il DARA gli inviava la opportuna comunicazione con cui lo invitava a colmare la lacuna rappresentata con esplicito preavviso che *“il perdurare di tale inadempienza comporterà la revoca diretta del beneficio concesso”* (prot. n. 38358 del 08.02.2016 – n. 0149933 del 09.05.2016 – n. 0273058 del 09.09.2016);

d) In particolare, l'istruttoria condotta aveva evidenziato uno scostamento tra la spesa realizzata dichiarata in domanda e la spesa accertata, senza che il beneficiario avesse poi dimostrato di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile, e di qui l'avvio delle procedure di recupero di parte delle somme già erogate per euro 70.587,50=;

e) Nell'ultimo segmento di istruttoria utile ai fini del giudizio, l'attore spiega che ARCEA ha aggiornato la situazione creditoria nei confronti della Ditta Nudi Roberto rappresentando di avere recuperato alla data del 17.05.2023 (nota prot. n. 4698) la somma di euro 27.785,90=, di tal che residua la posta creditoria di **euro 46.062,31=** per cui è giudizio. Specifica che il recupero è avvenuto mediante compensazione automatica e che la richiesta di escussione della polizza fideiussoria non è stata fatta per mancata sostituzione della polizza stessa non più operante al momento della revoca. Arcea ha altresì provveduto ad iscrivere a ruolo la corrispondente posizione debitoria, demandando

all'Agente della Riscossione le necessarie attività di recupero (ruolo n. 2023/000104 del 19.10.2022).

In **diritto**, la Procura ritiene esistenti tutti gli elementi costitutivi della responsabilità erariale (giurisdizione contabile, rapporto di servizio, dolo della condotta, danno risarcibile, nesso causale tra condotta e danno). Evidenzia altresì che:

- NUDI ROBERTO è deceduto in data 28.07.2022 (certificato n. 5229 del 06.06.2023) e che l'azienda agricola è entrata nella disponibilità degli eredi Milicchio Damiana (coniuge), Nudi Antonella, Nudi Marialessandra, Nudi Roberta, Nudi Eleonora (figlie);

- Con atto notarile Cristofaro rep. n. 103276, racc. n. 47308 del 07.10.2022, le figlie Nudi Antonella, Nudi Marialessandra, Nudi Roberta, Nudi Eleonora hanno rinunciato all'eredità di Nudi Roberto;

- Milicchio Damiana non ha depositato memorie istruttorie né ha chiesto di essere sentita personalmente.

2. La convenuta si è costituita con **memoria del 12.02.2024** col ministero dell'Avv. Francesco Conforti *“al solo fine di eccepire il suo difetto di legittimazione passiva, in quanto non erede del defunto Nudi Roberto”*. Spiega laconicamente la difesa che *“la convenuta, sebbene coniuge, quindi chiamata all'eredità, ex art. 460 c.c., non ha accettato l'eredità né espressamente né tacitamente; accettazione che, invece, è necessaria per essere considerati eredi e subentrare nella posizione del de*

cuius sia per gli obblighi che per i diritti... Né può avere rilievo il fatto che non abbia dato riscontro all'invito a dedurre, cui si fa riferimento nel ricorso introduttivo, da interpretarsi, semmai, come volontà di non accettare l'eredità, così come la costituzione nel presente giudizio per far valere la sua carenza di legittimazione (cfr., Cass. 03.08.2000, n. 10197)" (cfr., memoria costitutiva, pag. 1, 5° cpv. e ss.). Indi ha concluso perché venga dichiarata l'improcedibilità del giudizio nei suoi confronti per difetto di legittimazione.

3. All'udienza del 14.02.2024, il Pubblico Ministero ha precisato che l'atto di citazione è stato notificato a mani della convenuta, in qualità di erede di Nudi Roberto, in data 28/09/2023; che la signora Milicchio, chiamata all'eredità, si ritiene in possesso dei beni appartenenti al signor Nudi Roberto; che, per la carenza di legittimazione passiva sollevata dalla difesa, tanto l'atto di citazione notificato in data 28/09/2023, quanto l'invito a dedurre notificato in data 19/06/2023, sono stati ricevuti a mani dalla signora Milicchio, presso la propria residenza, in San Marco Argentano, contrada Cimino n. 53, dove risiedeva ed esercitava l'azienda agricola il signor Nudi; che la signora Milicchio è nel possesso dei beni del marito deceduto; che sussiste la legittimazione passiva, quale chiamata all'eredità. Il Pubblico Ministero ha concluso insistendo nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione.

All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Merita anzitutto essere affermata la **giurisdizione contabile** nella materia de qua. Come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità richiamata nell'atto introduttivo dall'attore, *“in tema di responsabilità per danno erariale, l'esistenza di una relazione funzionale tra l'autore dell'illecito causativo di danno patrimoniale e l'ente pubblico che il danno subisce, quale presupposto per la formulazione di un addebito di responsabilità amministrativa – riservata, pur differendo dalla cosiddetta responsabile formale per questione diretta o maneggio di pubblico denaro, alla giurisdizione contabile della Corte dei conti – è individuabile non solo quando tra il soggetto pubblico e il privato intercorra un rapporto di impiego in senso proprio e ristretto, ma anche quando sia comunque individuabile un rapporto di servizio in senso lato, tale cioè da collocare il soggetto preposto in posizione di attivo partecipante dell'attività amministrativa dell'ente pubblico preponente... È irrilevante il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta, potendo consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, ma anche in una concessione amministrativa o in un contratto di diritto privato”* (Cass. Sez. Un. ordinanza n. 15599/2009).

Orbene, nella fattispecie all'esame del Collegio, non vi sono dubbi sul fatto che tra il Nudi Roberto percettore del contributo e la pubblica amministrazione erogatrice dello stesso si sia configurato un **rapporto di servizio** laddove il primo, con la

domanda di aiuto comunitario, si inserisce *ipso facto* nel procedimento amministrativo finalizzato alla realizzazione di interessi pubblici primari attraverso la percezione di una somma di denaro a ciò destinata, di matrice comunitaria e che entra, per effetto della richiesta e dei suoi presupposti legittimanti, nei quadri economici nazionali incidendo sui bilanci della pubblica amministrazione. Nello stesso senso e direzione la unanime giurisprudenza di questa Corte (ex pluribus, Corte dei conti, Sez. III App., sent. n. 354/2022; Sez. Sicilia, n. 27/2023; Sez. Basilicata, n. 57/2023; Sez. Emilia-Romagna, sent. n. 22/2023).

2. Affermata la giurisdizione di questa Corte, deve adesso essere scrutinato il **difetto di legittimazione passiva** sollevato dalla convenuta. La stessa si è di fatto costituita al solo e tale dichiarato fine, sostenendo che rispetto all'eredità del defunto Nudi Roberto la sua posizione è, ad oggi, quella di un mero chiamato, non avendola accettata né con dichiarazione espressa né per *facta concludentia* (non potendosi considerare tali né la costituzione in giudizio né il mancato riscontro all'invito a dedurre, quest'ultimo da considerarsi semmai un atto contrario alla volontà di accettare).

Il Pubblico Ministero, nel corso dell'udienza, ha contrastato l'assunto difensivo, deducendo che la convenuta era residente presso l'azienda agricola in cui il *de cuius* esercitava l'attività finanziata e per la quale è oggi giudizio e presso cui ha ricevuto, a sue mani, tanto l'invito a dedurre quanto l'atto di citazione,

sicché, versando nel possesso dei beni ereditari, è da considerarsi chiamata all'eredità e, dunque, passivamente legittimata.

Il Collegio è persuaso del fatto che il Pubblico Ministero sia nel giusto, mentre, di contro, alla luce del principio di prova offerto dallo stesso Pubblico Ministero in udienza (non vinto da controparte), non ha più fondamento l'eccezione sollevata dalla difesa della convenuta.

Ed infatti, se da un lato è vero che *formaliter* ella non ha ancora accettato l'eredità, è altrettanto vero che, versando nel possesso dei beni ereditari, ove non abbia redatto l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione, da vocato viene considerato dall'ordinamento erede pure e semplice.

L'art. 485 cod. civ. recita infatti nei termini anzidetti: *“Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso dei beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione, o dalla notizia della devoluta eredità... (comma 1). Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice (comma 2)”*.

Giova rammentare che la giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass. Civ., sez. VI-2, ord. n. 15690 del 23 luglio 2020) ha chiarito che l'immissione in possesso (o detenzione) dei beni ereditari non comporta accettazione tacita dell'eredità, in quanto non presuppone la volontà di accettarla, ma il chiamato nel possesso (o compossesso) anche di un solo bene ha l'onere di formare

l'inventario entro un termine breve e certo (tre mesi dall'inizio del possesso e, dunque, dall'apertura della successione) a tutela di sé medesimo proprio contro i creditori del *de cuius*. La norma, detto altrimenti, impone un onere al <chiamato nel possesso dei beni ereditari> in quanto, in mancanza di inventario nei tre mesi successivi all'apertura della successione, egli perde la facoltà di accettare con beneficio d'inventario ma – specularmente – anche di rinunciare all'eredità in maniera efficace verso i creditori del defunto.

La norma, dunque, mira a conferire certezza alle situazioni proprietarie e, più in generale, ai traffici giuridici, di tal ch , decorsi i tre mesi senza che l'inventario sia stato redatto, egli diviene erede puro e semplice e, contro tale assoluta presunzione (*iuris et de iure*) giammai potrebbe valere ad abbatterla una rinuncia espressa successiva ai tre mesi (cfr., in tal senso, Cass. civ., II, sentenza n. 6275 del 10 marzo 2017).

Orbene, nella fattispecie di causa, merita essere osservato che la posizione di Nudi Antonella, Nudi Roberta e Nudi Eleonora (figlie di Nudi Roberto) e di Milicchio Damiana (coniuge di Nudi Roberto) si presume essere giustappunto quella del <chiamato all'eredit  nel possesso anche di un solo bene ereditario> giusta la considerazione che l'invito a dedurre prodromico all'odierna azione   stato notificato mediante consegna a mani proprie di ciascuna presso la residenza in San Marco Argentano (CS) in Contrada Comino n. 53 ove aveva sede anche l'azienda agricola

intestata a Nudi Roberto beneficiario del contributo pubblico. Le notifiche si sono perfezionate per tutte in data 19/06/2023, mentre, nei confronti di Nudi Marialessandra, la notificazione si è perfezionata sempre a mani proprie in data 27/06/2023.

Sol che, come opportunamente rilevato dall'attore pubblico, Nudi Antonella, Nudi Roberta, Nudi Eleonora e Nudi Marialessandra hanno rinunciato all'eredità in data 07.10.2022 e dunque entro il trimestre decorrente dal 28/07/2022.

Orbene, in disparte la considerazione che, anche laddove la loro rinuncia espressa fosse intervenuta in un tempo successivo al trimestre considerato utile dal legislatore (art. 485 c.c. cit.), le medesime resterebbero fuori dal presente giudizio in quanto il Pubblico Ministero non le ha convenute, merita essere valorizzato che la loro rinuncia non implica unicamente un difetto sostanziale di titolarità passiva (e dunque di legittimazione sostanziale prima ancora che processuale) del rapporto coi creditori dell'eredità (tra cui, per quanto qui utile, l'Erario), ma anche rispetto a eventuali condebitori solidali e coeredi, tra cui – per quanto utile – la convenuta (coniuge di Nudi Roberto).

A ragionar come la difesa pretende – se cioè fosse sufficiente l'affermazione secondo cui l'eredità non è stata accettata né formalmente né tacitamente, per far venir meno la qualità di erede –, non vi sarebbe alcuna differenza, quanto al rapporto sostanziale di credito e debito ereditario, tra colui che <è nel possesso dei beni ereditari> e colui che <non lo è> (per avervi rinunciato

nei termini richiesti dal legislatore), pregiudicando in tal modo proprio la certezza dei traffici giuridici - tanto *a latere debitoris* quanto *a latere creditoris* - che l'art. 485 cod. civ. ha inteso proteggere.

L'attore pubblico, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2697 c.c., ha provato l'assunzione della qualità di erede da parte del convenuto, non desumendola dalla mera chiamata all'eredità, ma proprio dal fatto possessorio (o di mera detenzione) in cui la convenuta - al pari delle figlie - si trovava avendo ricevuto la notificazione sia dell'invito a dedurre che dell'atto introduttivo presso la propria residenza che coincide con l'azienda agricola di Nudi Roberto, beneficiario del contributo pubblico.

Si tratta di un principio di prova che - siccome non vinto da prova contraria da parte della convenuta (la quale avrebbe potuto, se del caso, dimostrare che risiedeva presso l'azienda senza di fatto averla mai condotta) - non può che deporre nel senso inteso dall'attore, ovverosia che la sig.ra Milicchio Damiana era nel possesso anche di un solo bene ereditario (l'azienda agricola) e per questo, ai sensi del secondo comma dell'art. 485 cod. civ., deve essere considerata erede puro e semplice e, pertanto, legittimata passivamente a contraddire <nel merito> dell'odierno giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 1, ultimo periodo della legge n. 20/94 che, come noto, nel circoscrivere la responsabilità erariale degli eredi del dante

causa, recita: *“Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi”*.

L'eccezione sul difetto di legittimazione passiva sollevato dalla convenuta è pertanto infondato e, dunque, esso viene respinto.

3. Nel **merito**, la domanda è fondata e merita accoglimento integrale, giacché nella fattispecie di causa sono presenti tutti gli elementi costitutivi della responsabilità erariale e dell'illecito arricchimento di Nudi Roberto.

3.1. Quanto all'**elemento oggettivo**, l'istruttoria condotta dall'Ufficio della Procura regionale ha chiaramente evidenziato come il Nudi Roberto abbia utilizzato in maniera distorta le risorse pubbliche ricevute, violando la rigorosa tempistica fissata nelle disposizioni stabilite nel provvedimento concessorio e richiamate nella domanda di aiuto e legittimanti poi il provvedimento di revoca da parte del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria sul presupposto che *“il beneficiario non ha ottemperato a quanto comunicato con nostra nota prot. 362041 del 17.11.2014 relativamente alla definizione dell'iter istruttorio della domanda di pagamento del 1° SAL”*) ricordando al medesimo che *“il termine fissato per l'ultimazione degli interventi finanziati è scaduto in data 31.03.2015”* (DARA - nota prot. n. 362041 del 17.11.2014). Detto altrimenti, non rispettando il cronoprogramma di realizzazione degli interventi finanziati (ovvero non avendo posto la Regione Calabria nelle condizioni di

verificare il rispetto dei termini), il Nudi ha di fatto frustato lo scopo del finanziamento in quanto il rispetto della tempistica è necessariamente parte integrante e sostanziale dell'intervento finanziato.

3.2. Quanto all'**elemento soggettivo**, il Collegio è persuaso che si sia innanzi ad una condotta marcatamente segnata dal fuoco del **dolo**, avendo il Nudi consapevolmente omesso la produzione del corredo documentale necessario alla ristrutturazione della propria struttura agrituristica *dopo* avere ricevuto l'iniziale finanziamento e ponendosi, nei confronti dell'amministrazione pubblica, in maniera oltremodo contorta.

In particolare, risultato provato che:

- Nudi Roberto ha presentato la domanda di pagamento n. 84750695169 in data 19/06/2013;
- ARCEA ha erogato l'importo di € 70.587,50= in data 27/11/2013. Tale erogazione era assistita da polizza fidejussoria n. 13433 del 28/06/2013 emessa da Lig Insurance S.A. per € 77.646,25= con scadenza 16/05/2014;
- Nudi Roberto ha presentato una ulteriore domanda di pagamento n. 44750292482 in data 11/11/2014 cui seguiva una richiesta di integrazione istruttoria da parte del DARA (nota prot. n. 362041 del 17/11/2014);
- Il DARA (con nota prot. n. 117399 del 15/04/2015) gli comunicava l'avvio della procedura di revoca del contributo e di *decadenza tombale della domanda di aiuto n. 84750695169*,

anche rappresentandogli che il termine fissato per l'ultima-
zione dei lavori finanziati era scaduto il 31/03/2015;

- Il Nudi stesso a quel punto chiedeva la revoca della domanda
di pagamento del 2014 (n. 44750292482);

- Il Nudi poi presentava una nuova domanda di pagamento (n.
54750515774) in data 02/12/2015 allegando n. 12 giustifi-
cativi di spesa;

- Il DARA, con nota prot. n. 38358 del 08/02/2016 gli comu-
nicava che la domanda era incompleta in quanto mancavano:

- o Controdeduzioni sull'avvio del procedimento di revoca;

- o Dichiarazioni previste dalle disposizioni procedurali;

- o Relazione tecnica;

- o Computo metrico finale;

- o Liberatoria fornitore CIDE fattura n. 213;

- o Tracciabilità pagamenti spese tecniche, fornitore F.lli Ba-
tilde.

Contestualmente lo invitava a colmare la segnalata lacuna do-
cumentale reiterando la richiesta ben tre volte avvertendolo in-
fine che *“il perdurare di tale inadempienza comporterà la revoca
diretta del finanziamento concesso”* (prot. n. 38358 del
08.02.2016 – n. 0149933 del 09.05.2016 – n. 0273058 del
09.09.2016).

- In data 05/05/2017, l'incaricato al controllo tecnico-ammi-
nistrativo dell'investimento evidenziava *“uno scostamento tra
la spesa realizzato dichiarata in domanda di pagamento (vedi*

Quadro 1, importo proposto per la verifica - colonna <investimento>) e la spesa realizzata accertata (Quadro 1, importo accertato in seguito a verifica - colonna <investimento>)" e che "il beneficiario NON ha dimostrato di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile". Di qui l'avvio delle procedure di recupero delle somme già erogate, per € 70.587,50=

Detto altrimenti, si è innanzi a un **contegno connotato quanto meno e scientemente da riserva mentale**, lesivo degli obblighi di lealtà e correttezza che devono sovrintendere la composizione di qualunque traffico di beni giuridici e, in particolare, in presenza di finalità pubblicistiche finanziate con denaro della collettività.

3.3. Quanto al **nesso causale tra condotta e danno**, parimenti non vi sono dubbi che il mancato rispetto degli obblighi nascenti dalla richiesta di aiuto comunitario si ponga in rapporto causale diretto e immediato col danno erariale che si è inevitabilmente consumato dal finanziamento pubblico ricevuto e che è alla base del procedimento di revoca azionato dall'Organismo pagatore ARCEA che, a seguito di richiesta istruttoria, ha precisato che *"La somma recuperata alla data odierna è pari ad € 27.785,90= Residua un da recuperare l'importo di € 46.062,31= ... Il recupero è avvenuto mediante compensazione automatica... La richiesta di escussione non è stata fatta per mancata sostituzione della polizza non più valida al momento*

della revoca...” (nota prot. n. 4698 del 17/05/2023).

In conclusione, sussiste una **condotta antigiuridica e colpevole di natura dolosa** di Nudi Roberto, posta in essere in violazione degli obblighi assunti per l'erogazione del finanziamento, funzionali alla realizzazione del programma pubblico di sostegno della Politica Agricola Comune in Calabria; e tale condotta illegittima ha **cagionato il danno ingiusto** contestato dalla Procura.

3.4. Quanto all'**indebito arricchimento di Milicchio Damiana**, come richiesto dall'art. 1 comma 1 ult. per. della legge n. 20/94, conformemente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex pluribus Corte dei conti, Sezione Seconda Centrale, n. 274/2020; Sezione Calabria, n. 208/2021), tale elemento può ben essere provato anche attraverso presunzioni semplici (e tale può essere considerata la circostanza che le somme non riversate e oggetto di illecita appropriazione sono pervenute nel patrimonio degli eredi, quanto meno nella forma della riduzione delle passività: un argomento di prova, questo, che si basa essenzialmente sulla natura fungibile del denaro), e che – in mancanza di prova contraria (che la convenuta non ha offerto, centrando la sua difesa unicamente sull'asserito difetto di legittimazione passiva) – è sufficiente per affermare la responsabilità erariale della convenuta quale erede di Nudi Roberto, il cui illecito arricchimento è entrato nell'asse ereditario facente capo al medesimo.

Pertanto, sussistendo tutti i presupposti della responsabilità amministrativa, la domanda dell'attore è fondata e deve essere accolta integralmente e **Milicchio Damiana quale erede di Nudi Roberto** deve essere condannata al risarcimento del danno erariale di **euro 46.062,31=** oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento lesivo alla pubblicazione dell'odierna sentenza, ed agli interessi legali sulla somma così rivalutata dalla data di pubblicazione della odierna sentenza sino alla soddisfazione integrale del credito, in favore della Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA).

4. Le **spese** seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'Erario, come da nota segretariale a margine della odierna sentenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, condanna Milicchio Damiana quale erede di Nudi Roberto al pagamento, in favore dell'Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA), della complessiva somma di **euro 46.062,31=**; al pagamento della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento lesivo sino alla pubblicazione dell'odierna sentenza, nonché al pagamento degli interessi legali sulla somma così rivalutata dalla data di pubblicazione della odierna sentenza sino alla soddisfazione integrale del credito; al pagamento, in favore

dell'Erario, delle spese di lite che si liquidano come da nota segretariale a margine.

Manda alla Segreteria per adempimenti di competenza.

Deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 14 febbraio
2024.

Il Relatore

Il Presidente

Carlo Efisio Marre' Brunenghi

Gianpiero D'Alia

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositato in segreteria in data 14/03/2024

Il Funzionario

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente

NOTA SPESE	Giudizio n. 23731				
ORIGINALE ATTO DI CITAZIONE	n. 1 copia predetto atto per uso notifica.				
ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA	n. 1 copia predetto atto per uso notifica.				
DIRITTI DI CANCELLERIA					
NOTIFICHE					
ORIGINALE SENTENZA					
FORMULA ESECUTIVA SENTENZA					
DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA					
DICONSÌ EURO QUATTROCENTOVENTIQUATTRO/85					
TOTALE					

FOGLIO	IMPORTO
5	€ 80,00
5	€ 80,00
1	€ 16,00
1	€ 16,00
	€ 20,67
	€ 36,47
5	€ 80,00
5	€ 80,00
	€ 15,71
	€ 424,85
Il Funzionario Dott.ssa Stefania Vasapollo <i>Firmato digitalmente</i>	